



Filosofia Italiana

Recensione a

V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Laterza, Roma-Bari 2014

di Fabrizio Lomonaco

Partita dalla convinzione che l'Illuminismo sia l'originale tentativo di costruzione del «nuovo umanesimo dei moderni» (p. VII) dopo la «tragica illusione comunista» e il crollo del muro di Berlino, la densa ricerca intende documentare il contributo diretto della cultura illuministica al moderno linguaggio dei diritti, pluralizzando il tema medievale e moderno del «diritto naturale» e reinterpretando in senso etico e politico le questioni trattate dai canonisti circa il diritto soggettivo e i diritti naturali degli individui. Al tema sono dedicate le pagine di esordio del volume (pp. 5-16) che nella parte I non manca di insistere sull'apporto della cultura dell'Europa del Nord e della fisiocrazia parigina a un'interpretazione dei diritti come derivanti dai doveri, trattando della conversione etica della questione giuridica, della moderna scienza morale (da Pufendorf a Barbeyrac, p. 46 e sgg.) con la scoperta della libertà di coscienza e della persona quale individuo autonomo (Locke) fino alla morale neoepicurea e alla scoperta del «diritto naturale alla ricerca della felicità» (pp. 104 e sg., 117 e sgg.).

Dalla Francia di Diderot, Voltaire e Rousseau a quella di Montesquieu ed Helvétius, in direzione della «politicizzazione» dei diritti naturali (pp. 135 e sgg., 216 e sgg.) il passaggio teorico

e storico giunge alla «neutralizzazione politica dei diritti» nella Scozia di Hume, Ferguson e Smith per realizzare quell'importante esperienza storica che è la «costituzionalizzazione storica» (p. 243). A quest'ultima si collega la lettura dei diritti elaborata sul piano politico-giuridico da Beccaria e da Filangieri e su quello filosofico da Vico, Genovesi e Pagano. A questi *auttori* è dedicato il lungo e denso capitolo V della parte II del volume su «La scuola napoletana del diritto naturale» e la nuova «Scienza della legislazione» dei diritti dell'uomo (pp. 278-356). In proposito sono ricostruite le ben note fasi e i motivi della lezione vichiana nel Genovesi filosofo della morale nella *Diceosina*, nel Filangieri della *Scienza* e nel Pagano del *Progetto di costituzione*, prendendo criticamente le distanze dall'immagine neoidealista del Vico «precursore» e da quella più recente di un filosofo con competenze di «critica epistemologica»:

Non stava certo lì la sua grandezza e la sua importanza per i contemporanei. Rispetto alle pur apprezzabili riflessioni dei filosofi sul rilievo teoretico del pensiero vichiano ancor oggi, sta infatti sempre più emergendo la necessità di una rivisitazione storica [...] finalmente in grado di collocare Vico tra i protagonisti della cosiddetta crisi della coscienza europea, tra coloro che diedero un contributo rilevante alla nascita del nuovo umanesimo illuministico e cosmopolita in cui l'uomo primitivo, identico ovunque per natura, ma divenuto differente per storia, faceva “sé regola dell'universo”, rivaleggiando, da pari a pari, con i massimi filosofi europei che proprio in quegli anni affrontavano questioni analoghe con soluzioni differenti (pp. 281-282).

Ma Vico non è il teorico dei *diritti umani* della fine del suo secolo, giacché proprio l'opportuna istanza di storicizzazione del suo pensiero vieta ogni incontrollata attualizzazione. Il pensatore napoletano è filosofo del tempo delle *genti* e delle *nazioni* che impongono la trasfigurazione della nozione antica e moderna dello *ius naturale* e dei suoi problemi che sono e restano la costellazione dei problemi delle *Scienze nuove*. Ferrone può spingersi fino all'ultima edizione (1744), riconoscendo le ragioni del nuovo interesse per il mondo storico fatto dall'uomo, interesse scientifico per il rigoroso metodo sperimentale e geometrico deduttivo insieme di indagine, teso alla scoperta di una morale e di una politica comuni alle nazioni su cui fondare la «giurisprudenza del genere umano» (pp. 282, 283). Eppure l'ineludibile richiamo a Grozio impone di precisare i motivi di svolta nei confronti del giusnaturalismo moderno e di andare alla prima versione (1725) che teorizza il «diritto naturale delle genti», associando, nella critica, il giurista di Delft a Pufendorf e a Selden (pp. 286, 287).

Si tratta di un diritto storico e positivo, nato dai costumi delle nazioni e dal loro senso di religiosità contro le tesi dell'ateismo moderno e l'immagine di Bayle di una possibile società di atei virtuosi Vico contesta, mai rinunciando a un principio fondamentale di giustizia, tradotta dalla *aequitas* nella storia effettuale. È la grande lezione affidata alle pagine del *De ratione* sulla *iurisprudencia* che maturano nel *Diritto universale* e, soprattutto, nel suo libro primo, il *De uno universi iuris principio et fine uno*, su cui quale l'A. si sofferma, per sottolineare la fortuna teorica ed etico-

politica di alcuni temi nell'illuminismo meridionale: la definizione dello *ius naturale immutabile* e delle sue distinzioni (*ius naturale prius* e *posterius*) anche in riferimento ai diritti naturali di libertà, proprietà e tutela (pp. 290, 291):

A differenza di Rousseau, Genovesi – che aveva alle spalle l'acuta riflessione storico-filosofica di Vico sul diritto naturale *prius* e *posterius* e sul concetto di *aequum bonum* – non affidava al contratto sociale, alla volontà generale, a un patto politico la creazione dell'eguaglianza morale per legittimare l'esercizio paritario dei diritti. Questa veniva prima di ogni convenzione, era un fatto prepolitico [...]. Su queste solide basi teoriche, il postulato etico dell'eguaglianza morale formulato da genovesi nella *Diceosina* diventava anche il cardine della *Scienza della legislazione*, la ragione ultima e decisiva per far diventare la legge, la legislazione, il simbolo stesso della civiltà, del superamento dello stadio primitivo dell'umanità verso lo stadio barbarico e poi verso quello finale della società civile (pp. 301, 315).

Ma con Filangieri le conquiste di Vico si alimentavano anche dei miti del secolo maturo, perché oltre alla libertà, al benessere e a un'equa ripartizione dei beni si introducevano i valori dell'«illuministica felicità» e della tranquillità, identificata con la sicurezza e la giustizia (p. 316). A influenze vichiane, criticamente ripensate, si debbono, poi, le distinzioni tra la bontà *assoluta* e quella *relativa* a tutto vantaggio di una nuova scienza operativa che volle diventare il «perfetto manuale del legislatore illuminista» dopo Montesquieu all'altezza di nuovi problemi posti dalle moderne leggi politiche ed economiche (pp. 319, 320). Al tema è dedicato il libro II – a giudizio di Ferrone – il più innovativo della *Scienza* in dialogo diretto con l'Illuminismo scozzese, con Hume, Robertson, Ferguson e Smith al quale sono da riferire le pagine più interessanti e polemiche sulla giustizia distributiva nella logica del mercato, nonché sulla «cruciale questione della distribuzione della ricchezza», della tassazione e della sua ripartizione.

Tutto ciò ripropone l'eredità della lezione etico-politica di Vico e del Genovesi (pp. 323-324, 325, 330, 333) nei campi della legislazione criminale, *Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione* (p. 340 e sgg.) e, soprattutto *Delle leggi che riguardano la religione*, considerato che «prima ancora che Rousseau era stato del resto proprio il suo maestro Vico, nel *De uno universi iuris principio et fine uno*, a insegnare agli illuministi napoletani l'importanza della teologia politica, la funzione storica e sociale della religione nei processi di civilizzazione delle nazioni» (p. 345). Ma di Rousseau non aveva mai accettato la scelta teorica di legare i diritti naturali dell'uomo alla democrazia, alla volontà di potenza della volontà generale, prospettando, invece, la possibilità di creare un ordinamento stabile costituzionale che Mario Pagano a suo modo riprenderà nel *Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana* del 1799, dopo la costituzione termidoriana del 1795 e la *Dichiarazione dei diritti e dei doveri, dell'uomo e del cittadino*:

Figlio di una cultura politica impregnata di realismo, cresciuto alla scuola di Machiavelli e di Vico, Filangieri temeva [...] con forza la possibile deriva demagogica delle assemblee popolari, l'apparizione di nuovi Masaniello al servizio del dispotismo [...]. Egli preferiva affidare alla nuova scienza della legislazione il compito di creare finalmente un ordinamento giuridico degno di una moderna società civile, costruito sul granitico rispetto e sulla funzione di limite invalicabile di quei diritti naturali certificati da Vico nel cosiddetto *ius naturale prius* (p. 347).

Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.filosofia-italiana.net

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Filosofia-italiana.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.filosofia-italiana.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.filosofia-italiana.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.filosofia-italiana.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo (redazione@filosofia-italiana.net), allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.